



L'EDITTO DI ROTARI DEL 643 (Introduzione)

I Longobardi erano un popolo nomade, erano i guerrieri a comandare, il capo era eletto e consultato dai guerrieri solo quando occorreva. I crimini venivano giudicati all'interno della famiglia di appartenenza e le leggi erano tramandate oralmente. Quando però si stabilirono in Italia e si convertirono al cattolicesimo il loro re capì che doveva rafforzare la propria autorità sui guerrieri e si rese conto che le leggi orali erano diventate insufficienti. Nasce così la necessità di redigere un documento ispirato anche al diritto romano, che il popolo italico già rispettava. L'Editto di Rotari è un documento importante perché è la prima raccolta scritta delle leggi Longobarde, scritta in latino ma con numerose espressioni longobarde, rappresenta l'integrazione tra romani e longobardi e contiene oltre alle norme della tradizione come l'Ordalia anche alcune innovazioni necessarie per il periodo

L'**editto di Rotari** (in latino: *Edictum Rotharis Regis*) fu la prima raccolta scritta delle leggi dei Longobardi, promulgato a Pavia alla mezzanotte tra il 22 novembre e 23 novembre del 643 da re Rotari.

L'editto, scritto in latino con frequenti parole d'origine longobarda, è uno dei principali documenti per lo studio dell'evoluzione della lingua longobarda e

raccoglie in modo organico le antiche leggi del popolo longobardo, pur con aspetti derivati direttamente dal diritto romano.

Stando al principio della personalità della legge, l'editto fu valido solo per la popolazione italiana di origini longobarde; quella romana soggetta al dominio longobardo rimase invece regolata dal diritto romano, codificato a quell'epoca nel *Digesto* promulgato dall'imperatore Giustiniano I nel 533.

L'editto fu la codificazione scritta (con aggiornamenti) della precedente tradizione orale. Il testo può essere considerato il primo abbozzo di storiografia nazionale longobarda: da un editto legislativo iniziò la storiografia longobarda.

Con la romanizzazione dei Longobardi, che in sostanza coincide con il tasso di cristianizzazione effettiva di quel popolo, l'editto di Rotari perde le proprie caratteristiche di diritto personale e nel 700 viene esteso anche ai Romani.

L'editto inizia con un richiamo ai re precedenti a Rotari, partendo da Agelmundo, primo re storico.

L'editto di Rotari è un insieme di codici atti a ricomporre le vertenze tra i cittadini sostituendo le faide con risarcimenti pecuniari (guidrigildo). Il principio del guidrigildo è un risarcimento di denaro che varia a seconda del valore e della dignità di chi commette il reato ed a seconda di chi lo subisce. Manifesta come la società longobarda fosse notevolmente stratificata. Particolarmente significativa la differenza di pena per l'uxoricidio: se commesso dalla consorte verso il marito, avrebbe portato alla condanna a morte o alla lapidazione della donna; viceversa era punito con una pena pecuniaria. Tuttavia la somma da pagare era al di fuori della portata dei più, e gli uxoricidi erano condannati dunque ai lavori forzati.

Tra gli istituti contemplati dall'editto figuravano il mundio, cioè la potestà dell'uomo sulla donna la quale non aveva alcun diritto, e l'ordalia, consistente, nei casi dubbi, nella prova dei carboni ardenti per l'imputato.

Secondo alcuni studiosi l'editto di Rotari sarebbe stato forse materialmente redatto nello *scriptorium* dell'abbazia di Bobbio sotto il quarto abate, san Bobuleno, e poi promulgato a Pavia. A testimoniare comunque il legame con il monastero bobiense e san Colombano, la data di entrata in vigore

dell'atto, ossia il 23 novembre giorno in cui si festeggia il santo ad un anno esatto dalla sua canonizzazione.

Sono pervenuti sino ai giorni nostri soltanto due copie manoscritte dell'editto. Il primo documento è conservato presso l'abbazia di San Gallo, in Svizzera, ed è probabilmente il più antico, poiché contiene unicamente il testo dell'editto stesso. Il secondo si trova nella collezione di manoscritti della Biblioteca Capitolare di Vercelli e non è esposto al pubblico. Quest'ultimo è probabilmente successivo al manoscritto sangallense, poiché contiene anche le integrazioni all'editto che, negli anni successivi, vi furono apportate dai re Grimoaldo e Liutprando.

Nel suo editto il re Rotari, per evitare il moltiplicarsi delle vendette, è costretto a prevedere in modo minuzioso ogni tipo di offesa. La vita era assai violenta: infatti si prevedono come tipiche situazioni che, per fortuna, non dovremmo vedere mai nella nostra vita. Il modo di risolvere i vari casi previsto nell'Editto di Rotari è semplice e meccanico; ricordiamo però che dietro quelle ferite c'era sempre un uomo che soffriva atrocemente e non una situazione da cartone animato, dove si cade e ci si rialza come niente fosse. Rispetto al documento riportato nel testo, aggiungiamo qui parte del preambolo di Rotari.

Quanto grande sia stata e sia la nostra sollecitudine per il bene dei nostri sudditi lo mostra la seguente legge, specialmente per le continue sofferenze dei poveri e per le eccessive esazioni da parte di coloro che sono ritenuti di maggiore importanza: i quali poveri sappiamo che soffrono violenze. Perciò, considerando la grazia di Dio onnipotente, ritenemmo necessario emanare la presente legge, allo scopo di rinnovare e correggere tutte le precedenti, di aggiungere ciò che manca e di togliere ciò che è superfluo. Abbiamo curato che essa venisse raccolta in un solo testo, in modo che sia lecito ad ognuno, fatta salva la legge e la giustizia, vivere quietamente.

45. Delle ferite o dell'indennizzo delle ferite che si verificano tra uomini liberi, si paghi il risarcimento secondo quel che si dispone qui di seguito, cessando la faida, cioè l'inimicizia.

46. Se qualcuno avrà ferito un altro alla testa, in modo da rompere solo il cuoio capelluto, paghi un risarcimento di sei soldi; se avrà fatto due ferite, paghi dodici soldi; se saranno tre ferite paghi diciotto soldi; se invece saranno di più, non si continuo, e si paghi solo per queste tre.

47. Se qualcuno avrà ferito un altro alla testa in modo da rompergli le ossa, per un frammento di osso paghi dodici soldi; se saranno due, paghi ventiquattro soldi; se saranno tre, paghi trentasei soldi; se saranno di più, non si continuo. [...]

48. Se qualcuno avrà cavato un occhio a un altro, si valuti come morto, in base all'angargathungi, cioè secondo la qualità della persona; e quello che gli ha cavato l'occhio paghi la metà del suo prezzo.

74. Di tutte le piaghe o ferite sopradette, che si verificano fra uomini liberi, abbiamo stabilito un risarcimento maggiore dei nostri predecessori, affinché la faida, cioè l'inimicizia, sia messa da parte e non più richiesta dopo che si è accettato il risarcimento prescritto.

Editto di Rotari. 643 d.C. 1.

Nel nome del Signore, io Rotari, eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nella seconda indizione e nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta in Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. ... Il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le massime veglie concesseci dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, e che abbiamo istituito, ampliandolo, con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e tuttavia riservandoci questa [sola] condizione di dover aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza, con un'accurata ricerca delle antiche leggi longobarde, sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani; e inoltre anche confermandolo con il gairethinx, secondo l'uso della nostra stirpe, in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata in modo stabile ed inviolabile da tutti i nostri sudditi. ... 2. Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza. 3. Per questo, confidando nella grazia di Dio onnipotente, ci è parso necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere se stesso e il proprio paese. Guidrigildo [Leggi longobarde, cc. 48-53 (anno 643)] 48. Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, cioè secondo il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio. 49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del

valore di costui, come sopra. 50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi. 51. Dei denti anteriori. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero. 52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi. 53. Dell'orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un altro, gli paghi una composizione pari alla quarta parte del suo valore. 54. Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un altro, gli paghi una composizione di 16 solidi. [...] [Leggi longobarde, cc. 70-75 (anno 643)] 70. Se qualcuno ha troncato l'alluce di un altro, si compone (la lite) con sedici solidi. 71. Se ha troncato il secondo dito, si compone con sei solidi. 72. Se ha troncato il terzo dito, si compone con tre solidi. 73. Se ha troncato il quarto dito, si compone con tre solidi. 74. Se ha troncato il quinto dito, si compone con due solidi. 75. Per tutte queste piaghe o ferite sopra descritte che siano accadute tra uomini liberi, abbiamo perciò posto una composizione di maggiore entità rispetto ai nostri predecessori, affinché la faida, che è inimicizia, dopo accettata la sopraddetta composizione, sia posposta e non si richieda più oltre. Ordalia: Legge di Liutprando. n. 118: «incerti sumus de iudicio dei, et multos audivimus per pugnam sine justitia causam suam perdere; sed propter consuetudinem genitis nostrae Langobardorum legem ipsam vetare non possumus» [«siamo dubbiosi del giudizio di Dio, ed abbiamo sentito di molti che hanno perso la loro causa attraverso il duello senza giustizia; ma per la consuetudine della nostra stirpe dei Longobardi non possiamo vietare questa legge»]